



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro
Ufficio Polizia Locale

Prot. n. 638 del 26/08/2021

Ordinanza n. 20 del 26/08/2021

OGGETTO: Ordinanza sequestro allevamento ovino per insorgenza focolaio e trasmissione febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue).

IL SINDACO

- VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario dell'Azienda ATS Sardegna ASSL Nuoro, Prot n. 6029 del 26.08.2021, con la quale si segnala che nell'allevamento, sito in agro di Orani in località "Nurdole", di proprietà del Sig. Lai Alessandro, nato a Nuoro il 27.08.1977 e residente in Orani nella Via Cesare Battisti 25, Codice aziendale n° IT 061 NU 202, è stato formulato la conferma di un focolaio di Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue);
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8.02. 1954;
- VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;
- VISTO il Regolamento (CE) n.999/2001 del 22 maggio 2001 e successive modificazioni;
- VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009;
- VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112;
- VISTO il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;
- Visto il testo unico 267/2000
- VISTO il D. Lgs. 09 luglio 2003 n.225;
- Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

ORDINA

Al Sig. Lai Alessandro, meglio in premessa generalizzato, con decorrenza immediata **il sequestro dell'allevamento** e dispone lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;
2. L'obbligo di isolare gli animali infetti o ammalati,
3. Il divieto di spostare dall'azienda animali in genere, senza specifica autorizzazione del Veterinario Ufficiale;
4. Il divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie ricettive, salvo specifica autorizzazione del Veterinario Ufficiale;
5. L'obbligo di tenere chiusi i ricoveri e spargere largamente sulla soglia e per un tratto dell'esterno, sostanze disinfestanti;
6. L'obbligo di custodire gli animali all'interno di ricoveri debitamente protetti da zanzariere o altri dispositivi di protezione nei confronti degli insetti vettori;
7. Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;

8. L'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
9. La distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti, delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
10. L'effettuazione di un'indagine epidemiologica;

DISPONE

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo maggiori pene stabilite dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della legge 218/1988;

Per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516.45 ad € 2582.27;

Fuori dai casi più sopra previsti, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR08.02.1954, n.320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1549.37 ad € 9296.22..

Il Servizio Veterinario e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza deve essere notificata al Sig. Lai Alessandro e trasmessa ai seguenti indirizzi:

- Servizio veterinario – ATS Sardegna Nuoro.
- Comando Stazione forestale Orani
- Stazione Carabinieri di Orani;
- Prefettura di Nuoro;
- Carabinieri - Nucleo Antisofisticazioni – Sassari;
- Comando Polizia Stradale;
- RAS – Ass.to Igiene e Sanità – Cagliari
- Tutti i sindaci dei comuni confinanti

PR



Il Sindaco

Dr. Antonio Fadda